

ORIGINALE

N. 18648/11 R.G. N.R.
N. 1858/13 R.G.G.I.P.

SENTENZA N.1015/13
UDIENZA 05/06/2013
DEPOSITO 18 GIU.2013
ESECUTIVA
SCHEDE
N. C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE dott. Letizio Magliaro

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A
(con motivazione non contestuale)

nel procedimento a carico di:

GOTTARDI BELINDA, nata il 8/3/1970 a Bologna, residente a Castel Maggiore via Gramsci n.200, presente
difesa di fiducia dall'Avv. **Luca MOSER del Foro di Modena** con studio in via Saragozza n.92, Modena, presente

BETTIO ALESSANDRO, nato il 29/6/1968 a Venezia, residente a Soliera (MO) via Ticino n.77, presente
difeso di fiducia dall'Avv. **Michela ZUCHELLI del Foro di Bologna**, presente

I M P U T A T I

del reato p. e p. dagli artt. 110/479 cp perché, in concorso fra loro, Gottardi Belinda, quale Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di Castel Maggiore, Bettio Alessandro, quale dirigente del settore "Gestione del Territorio", facendo predisporre, Gottardi, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione del progetto definitivo- esecutivo per la realizzazione dell'area verde del nuovo edificio scolastico all'interno del comparto 8" che sottoponeva nella seduta della Giunta Comunale di Castel Maggiore del 19.12.2008 pur in mancanza della Tavola 13 - piano di sicurezza di cui era stata preparato unicamente il frontespizio, esprimendo, Bettio, il parere di regolarità tecnica della proposta, sebbene non fosse stato predisposto il piano di sicurezza, facevano approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo con la falsa attestazione che esso era composto da n. 15 elaborati compresa la Tavola n. 13 - Piano di sicurezza in realtà mai predisposta.

P.O.:

CATALDO LEO, nato il 3/9/1964 a Bologna, residente a Castel Maggiore via della Resistenza n.17 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Donata Malmusi del Foro di Bologna, non presente
Difeso di fiducia dall'Avv. Donata Malmusi del Foro di Bologna, non presente

MOTIVAZIONE

Il fatto e le indagini

All'esito delle indagini preliminari, Gottardi Belinda e Bettio Alessandro venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe.

Nei termini di legge, entrambi gli imputati richiedevano, a mezzo di procuratore speciale, che il procedimento nei loro confronti venisse definito con rito abbreviato.

Il GIP disponeva pertanto procedersi a giudizio con rito abbreviato fissando l'udienza.

All'udienza camerale, le parti concludevano come da verbale.

Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed integralmente utilizzabili per la decisione, emerge seguente ricostruzione dei fatti.

In data 18/06/2011 il sig. Cataldo Leo, consigliere comunale di minoranza del comune di Castel Maggiore (BO), presentava un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna. Egli rappresentava che con la deliberazione n. 201 del 19/12/2008 la Giunta del Comune di Castel Maggiore (BO) approvava il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del giardino della scuola materna Bonfiglioli a Trebbo di Reno.

Nella propria delibera la Giunta afferma che tale progetto risulta composto da 15 elaborati, tra i quali è espressamente menzionata la tavola n. 13, riguardante il piano di sicurezza.


Tale progetto era stato redatto dall'ufficio Ambiente del Comune, sotto la responsabilità dell'arch. Bettio, che in qualità di Dirigente del settore "Gestione del Territorio" aveva su di esso espresso un parere di conformità tecnica.

A distanza di qualche tempo, in data 16/06/2011, il consigliere Leo Cataldo otteneva la consegna della documentazione indicata nella propria richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata in data 02/04/2011 e riguardante copia del progetto definitivo/esecutivo e ogni altra documentazione inerente alla sistemazione del giardino della scuola materna Bonfiglioli a Trebbo di Reno, oggetto di approvazione con la sopra citata delibera della Giunta Comunale.

Ricevuta la documentazione, l'esponente rilevava la mancanza nel progetto definitivo della Tavola 13, riguardante il Piano di Sicurezza, di cui era presente il solo frontespizio. Le ulteriori ricerche effettuate dagli impiegati comunali non davano esito positivo.

Dall'ulteriore analisi della documentazione, l'esponente deduceva la mancanza originaria dell'elaborato, pertanto la Giunta avrebbe esaminato ed approvato un documento in realtà inesistente, realizzando l'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico.

A seguito delle indagini scaturite da tale esposto si procedeva al sequestro della documentazione oggetto di indagine e si verificava l'effettiva mancanza della tavola 13, di cui era presente solo il frontespizio. Venivano inoltre assunte a sommarie informazioni il sig. Travisani e la sig.ra Pagani, dipendenti comunali con la qualifica di periti agrari che avevano in prima persona predisposto il progetto per la realizzazione del



giardino su incarico dell'arch. Bettio e nell'ambito della legge Merloni, che consente di riconoscere un incentivo per i progettisti che redigono il progetto internamente agli enti pubblici. Essi affermavano di non aver provveduto a redigere il contenuto del piano di sicurezza, avendone invece predisposto il solo frontespizio, in quanto ritenevano di non essere in possesso delle competenze necessarie a tale fine. Pagni Barbara afferma inoltre che, per quanto di sua conoscenza, mai è stato redatto un piano di sicurezza.

Concordi con questo dato risultano le dichiarazioni di altri indagati, dalle quali è emerso che tale allegato non era mai stato predisposto. In merito, l'architetto Bettio nella propria dichiarazione rilasciata in data 30.09.2011 presume, ma non ricorda con precisione se il progetto presentato per l'approvazione della Giunta fosse completo. Tuttavia ci sono ulteriori elementi che portano ad escludere che si sia trattato di un accidentale smarrimento del documento, poiché, ad esempio, è emerso che nessuno era stato incaricato della redazione del piano e nessun compenso risultava ad alcuno per la predisposizione dello stesso. Il piano di sicurezza non è quindi mai stato redatto, essendo presente solamente il suo frontespizio.

Nella fase iniziale del procedimento venivano iscritti nel registro degli indagati tutti i componenti della Giunta, oltre al segretario comunale Boschi e all'architetto Bettio, Dirigente di settore che aveva fornito il parere di regolarità tecnica sul progetto. A tutti veniva notificato l'avviso ex art. 415 bis, contenente l'accusa di concorso nel reato di falso in atto pubblico.

A seguito delle memorie difensive presentate dagli indagati, le posizioni dei membri della Giunta comunale e del segretario Boschi venivano archiviate in data 18/10/2012.

In particolare, la difesa del segretario comunale evidenziava che tale figura, in base all'art. 97 D.lgs. 267/2000, svolge un generico controllo in ordine alla regolarità della documentazione che viene portata in Giunta da parte dei responsabili di Servizio, ai quali in via esclusiva spetta il compito di esprimere un parere di regolarità tecnica, parere che era stato rilasciato dall'arch. Bettio.

Il difensore del sindaco e degli altri componenti della Giunta comunale sottolineava invece come la delibera fosse un atto riferibile a tale organo solamente per quel che riguarda il contenuto decisivo politico, il che aveva comportato solamente l'esame della documentazione a questo fine rilevante, tralasciando altri compiti prettamente tecnici. D'altronde l'approvazione della Giunta fa seguito all'esposizione del progetto da parte dell'assessore proponente, il quale a sua volta agisce sulla base delle relazioni di Dirigenti del settore e altri funzionari amministrativi. La delibera di Giunta rappresentava quindi una mera riproposizione del testo della proposta, riferibile agli organi tecnici. Si sottolineava in particolare il parere di conformità rilasciato dal dirigente di competenza Bettio e l'avvenuto vaglio del segretario comunale.

Tali considerazioni venivano accolte dal PM precedente, che, come detto, provvedeva ad archiviare le relative posizioni, con l'eccezione di quella dell'arch. Bettio e dell'assessore Gottardi, ritenendo che essi non avessero adempiuto ai propri compiti, rispettivamente in sede di valutazione tecnica e controllo della completezza della pratica.

Per tali indagati era quindi richiesto il rinvio a giudizio. Entrambi, nei termini di legge a mezzo di procuratore speciale, chiedevano che il procedimento nei loro confronti venisse definito con rito abbreviato, richiesta dal quale scaturiva il presente processo.

La valutazione delle prove

Non sorgono particolari dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti, la quale appare ormai pacifica, né contestata dalle parti, perché basata su una serie di riscontri e di testimonianze concordi nel senso dell'originaria mancanza della Tavola n. 13, riguardante il Piano di Sicurezza, dal Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale. La Giunta ha dunque approvato un progetto tecnico incompleto, menzionando espressamente la presenza di una Tavola che è in seguito risultata assente fin dall'iniziale predisposizione del progetto stesso, perché da nessuno redatta.

Dalle testimonianze degli indagati (compresi quelli oggetto di successivo provvedimento di archiviazione) emerge che tale deliberazione è stata assunta dalla Giunta comunale sulla base della proposta di delibera presentata dall'assessore di competenza, Gottardi Belinda, sulla base di un progetto tecnico predisposto dall'Ufficio Ambiente sotto la responsabilità dell'arch. Alessandro Bettio, che su di esso aveva espresso un parere di regolarità tecnica, nel senso di conformità alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

I reati ipotizzabili

Essendo indiscussa la ricostruzione dei fatti, rilievo centrale riveste la loro qualificazione giuridica. Si tratta cioè di stabilire se le condotte degli indagati siano punibili sotto il profilo penale, per aver indotto la Giunta Comunale ad approvare un atto ideologicamente falso. L'accusa, in altri termini, è quella di aver fatto approvare dalla Giunta il progetto definitivo-esecutivo con la falsa attestazione che esso fosse composto da 15 elaborati, compresa la Tavola 13 avente ad oggetto il Piano di Sicurezza, in realtà mai predisposto. Il falso ideologico di cui si discute è pertanto la delibera della Giunta comunale, la quale sarebbe stata provocata dalle condotte dell'arch. Bettio, che in qualità di dirigente del settore a cui si riferiva il progetto aveva redatto il parere di conformità tecnica dello stesso, e dell'assessore Gottardi, che aveva proposta la delibera alla Giunta e avrebbe omesso l'opportuno controllo su di essa.

È opportuno iniziare l'analisi della vicenda a partire dalle presunte responsabilità ascrivibili all'arch. Bettio. In merito, apprezzabile è lo sforzo nel quale si sono profuse le parti del presente processo nel tentativo di dimostrare la necessaria presenza o meno del Piano di Sicurezza alla Tavola 13 nel progetto in questione. A parere del PM, infatti, in base alle norme di legge tale allegato doveva essere presente. Al contrario, la difesa degli indagati, in particolare quella dell'architetto Bettio, sostiene che il Piano di Sicurezza non fosse necessario in quella fase del procedimento, potendo essere predisposto anche in un momento successivo, purché prima della presentazione delle offerte.

A parere di questo giudice, in verità, il punto non assume importanza dirimente. Occorre a tal proposito analizzare il valore e l'essenza del parere rilasciato dall'arch. Bettio, che nell'ipotesi accusatoria è considerato strumento di induzione alla commissione del reato. Esso riguarda l'asserita conformità tecnica della documentazione contenuta nel fascicolo del progetto alla normativa vigente. Si tratta di un atto valutativo formato dal dirigente di Settore, in base al quale egli, dopo aver analizzato la disciplina di riferimento, ritiene

che il progetto sia nel suo complesso conforme e rispettoso dei precetti di legge. Il suo contenuto è quindi attinente ad una valutazione di completezza e legittimità degli atti compiuta dal dirigente, il quale ritiene che il progetto, così come formato, possieda tutti i requisiti imposti dalla legge.

In questi termini, la necessaria presenza o meno del Piano di sicurezza all'interno del progetto si riduce ad una questione attinente al merito della valutazione contenuta nel parere, non assumendo invece rilievo in relazione alla prospettata ipotesi di reato. Il fatto che il Piano di sicurezza doveva essere presente può mai valere ad inficiare la valutazione di merito contenuta nel parere e, di conseguenza, nella delibera, determinando l'illegittimità del progetto in quanto mancante di una parte essenziale. Tuttavia la caratteristica tipica che contraddistingue un parere fa sì che esso non abbia contenuto descrittivo o narrativo, non avendo ad oggetto l'accertamento obiettivo di una situazione di fatto. Esso esprime invece una valutazione discrezionale che cade sulla conformità a legge del progetto, ma che in ogni caso non può valere a determinare il falso creato con la delibera della giunta Comunale, in quanto per l'appunto non è un atto descrittivo, ma discrezionale. Il parere può dunque essere criticato sotto il profilo del merito, ritenendo che sia necessaria o meno la presenza del Piano di Sicurezza, ma in ragione della sua natura discrezionale e di giudizio sulla conformità a norme di legge non risulta idoneo a indurre la formazione di un atto falso, il quale necessariamente consiste nell'affermazione di un certo dato descrittivo in realtà non veritiero.

Tuttavia, in determinati casi, è ben possibile che il modo con cui è formulato un parere possa portare alla creazione di un atto falso. Ove infatti esso contenga l'affermazione che un determinato progetto si forma di un certo numero di documenti, il fatto che questo dato non corrisponda al vero rappresenta certamente un elemento idoneo a influenzare la formazione della delibera di approvazione ad opera della Giunta.

A riguardo, è importante prestare attenzione alle esatte parole con le quali il parere è reso. In esso l'arch. Bettio attesta infatti che *"la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia"*. A ben vedere, dunque, la forma con cui è dato il parere non include l'espressa menzione della presenza del Piano di Sicurezza tra le tavole del progetto. Esso si limita a enunciare la valutazione discrezionale che il progetto sia conforme alla legge, non anche che si componga di un certo numero di elaborati. In altri termini, il parere dell'arch. Bettio non ha un contenuto descrittivo tale da influenzare la successiva delibera dell'organo di Giunta. Se ne deve perciò desumere che l'approvazione di una delibera da parte dell'organo politico in cui si menziona espressamente la presenza di una tavola non presente nel progetto ad essa consegnato non è conseguenza immediata e necessaria del relativo parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente di settore, il quale non menziona la presenza di tale allegato.

Passando all'analisi della posizione dell'assessore Gottardi, è necessario richiamare quanto sostenuto dall'accusa in relazione agli altri membri della Giunta Comunale. La loro posizione è stata ritenuta penalmente irrilevante dal PM procedente, il quale ne ha chiesto e ottenuto l'archiviazione sulla base della valutazione esclusivamente politica che l'organo di Giunta è chiamato ad effettuare sul progetto sottoposto ad approvazione, senza che gli venga invece richiesto un'ulteriore analisi del dato tecnico, che si presume già completo in base al parere di conformità, e sul quale, del resto, la Giunta potrebbe non avere le necessarie competenze.

Stante questo dato, analoghe considerazioni possono essere estese all'assessore di riferimento. Anche questa figura, infatti, è prettamente politica. La sua delega ad un determinato ambito di funzioni non presuppone

necessariamente la presenza di specifiche competenze tecniche, le quali sono invece richieste al dirigente di settore. L'attribuzione di una delega riguarda quindi anche in questo caso il solo dato politico, per cui l'assessore sarà chiamato ad occuparsi principalmente degli aspetti di sua competenza sotto il punto di vista dell'opportunità della loro adozione, non già della loro correttezza sul piano tecnico.

In questo senso l'assessore non svolge valutazioni di natura diversa rispetto a quelle effettuate dalla Giunta Comunale, ma, nell'ambito di una necessaria suddivisione dei compiti mirata ad un migliore svolgimento delle funzioni proprie dell'organo, si occupa di uno specifico settore, tuttavia pur sempre sotto il punto di vista politico. È dunque necessario estendere anche all'assessore Gottardi le considerazioni a sua tempo effettuate nei confronti dei membri della Giunta comunale riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo.

Anch'egli ha infatti confidato nel parere di regolarità tecnica del dirigente, senza svolgere un'indagine materiale sulla effettiva presenza in esso di tutti gli allegati, alla quale non era comunque tenuta, stante la sua funzione politica e in identità di *ratio* con quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione per gli altri membri della Giunta. La sua posizione non può quindi essere differenziata.

Per le ragioni qui riportate, pertanto, si ritiene che gli imputati non abbiano commesso il fatto e, concordemente, vadano assolti dall'imputazione loro ascritta.

P.Q.M.

Visto l'art. 438 e ss. c.p.p., 530 c.p.p.

assolve Gottardi Belinda e Bettio Alessandro dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. riserva la motivazione in gg. 90.

Bologna, 05/06/2013

IL GIUDICE

Dott. Letizio Magliaro



Depositata in cancelleria il
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Rosa Poli

